

Guida allo status SAI

Introduzione

La rivendicazione di uno specifico status SAI (scambio automatico di informazioni) è legata a determinate condizioni. La presente guida offre una panoramica sulle condizioni che devono essere soddisfatte da una società affinché possa assumere uno specifico status SAI. Le spiegazioni sui singoli status sono riprese dai seguenti testi:

- Legge SAI (LSAI)
- Ordinanza SAI (OSAIIn)
- Direttiva SAI dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

I testi completi possono essere consultati ai seguenti link:

- Legge SAI
[RS 653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali \(LSAI\)](#)
- Ordinanza SAI
[RS 653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali \(OSAIIn\)](#)
- Direttiva SAI
www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia/publikationen/wegleitung.html

La guida si basa sugli status riportati nel formulario relativo all'autodichiarazione. Attraverso il rispettivo link è possibile accedere alle spiegazioni.

Per determinare lo status SAI potete procedere nel modo seguente:

- Verificate se la società può assumere lo status di istituto finanziario (IF).
- In caso negativo, verificate se la società può assumere lo status di NFE attiva (società attiva non finanziaria).
- In caso negativo, verificate se la società può assumere lo status di NFE passiva (società passiva non finanziaria).

Nota bene:

La Banca Cler non fornisce una consulenza giuridica o fiscale e la presente guida non rappresenta una consulenza in tal senso. La Banca Cler consiglia a tutti i suoi clienti di richiedere un'appropriate consulenza giuridica o fiscale indipendente per la determinazione dello status SAI nonché in merito alle informazioni riportate in questa guida.

La presente guida ha carattere puramente informativo e non sostituisce le pubblicazioni SAI ufficiali (comprese la LSAI e l'OSAIIn) o la documentazione ad esse correlate dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

La presente guida si basa sulle informazioni relative al SAI pubblicate nel mese di settembre 2017. La Banca Cler non garantisce, né esplicitamente né implicitamente, la correttezza e la completezza delle informazioni contenute nella presente guida e a tale proposito non si assume alcuna responsabilità.

Autodichiarazione per società

Istituti finanziari (IF)

- IF tenuto alla comunicazione in una Giurisdizione partecipante (01)

Istituto finanziario non tenuto alla comunicazione

- Ente statale (02)
- Organizzazione internazionale (03)
- Banca centrale (04)
- Fondo pensione ad ampia partecipazione (05)
- Fondo pensione a partecipazione ristretta (06)
- Fondo pensione di un ente statale (07)
- Fondo pensione di un'organizzazione internazionale (08)
- Fondo pensione di una banca centrale (09)
- Emittente di carte di credito qualificato (10)
- Trust, purché il fiduciario sia un IF tenuto alla comunicazione (11)
- Istituto di previdenza professionale costituito in Svizzera (12)
- Gestori patrimoniali (nessuna detenzione o gestione di conti finanziari) (13)
- Consulente in investimenti (nessuna detenzione o gestione di conti finanziari) (14)
- Direzione di fondi (nessuna detenzione o gestione di conti finanziari) (15)
- Comunione di proprietari per piani (16)
- Comunioni di comproprietari registrate nel registro fondiario (17)
- Organismo per investimenti collettivi (18)
- Associazioni che non si prefiggono uno scopo economico costituite e organizzate in Svizzera (19)
- Fondazioni costituite e organizzate in Svizzera (20)
- Depositari centrali (21)

- IF in una Giurisdizione non partecipante (22)
 - Ente di investimento gestito con professionalità
 - Altro ente di investimento
 - Altro istituto finanziario

Società non finanziaria (NFE)

Società attiva non finanziaria

- NFE attive in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali (23)
- Società di capitali qualificate quotate in borsa ed enti ad esse collegati (24)
- Ente statale, organizzazioni internazionali, banca centrale (25)
- NFE holding (facenti parte di un gruppo non finanziario) (26)
- NFE start-up (27)
- NFE in corso di liquidazione (28)
- NFE non-profit (29)
- Treasury center (facenti parte di un gruppo non finanziario) (30)

- Società passiva non finanziaria (31)

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
art.	articolo
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
cif.	cifra
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni; RS 220)
cpv.	capoverso
CRS	Common Reporting Standard (cfr. SCC)
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
IF	istituto finanziario
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
lett.	lettera
LFINMA	Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio; RS 831.42)
LICoL	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LInFi	Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.1)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LRD	Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (RS 955.0)
LSAI	Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.1)
n. marg.	numero marginale
NFE	Non-Financial Entity (società non finanziaria)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OSAIIn	Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.11)
SACol	società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
SAI	Scambio automatico di informazioni a fini fiscali
SCC	Standard comune di comunicazione di informazioni
segg.	e seguenti
SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
SICAF	società di investimento a capitale fisso
SICAV	società di investimento a capitale variabile

Istituti finanziari

Istituto finanziario tenuto alla comunicazione in una Giurisdizione partecipante (01)

Secondo lo SCC, un ente è considerato un IF se è qualificato come istituto di deposito, istituto di custodia, ente di investimento o impresa di assicurazioni specificata. Queste quattro categorie costituiscono un elenco esaustivo. L'espressione «IF tenuto alla comunicazione» designa un IF di una Giurisdizione partecipante che non sia un IF non tenuto alla comunicazione (cfr. sezione VIII parte A punto 1 SCC).

Un elenco con tutte le Giurisdizioni partecipanti è riportato al seguente link:

www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf

Soltanto gli enti possono essere qualificati come IF. Il termine «ente» ha un ampio significato e comprende persone e costrutti giuridici (ad es. società di capitali, società di persone, investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol, trust o fondazioni).

La qualificazione come IF viene determinata in base alla legislazione della Giurisdizione in cui l'IF è residente ai fini del SAL. Per stabilire la definizione applicabile, si può ricorrere ai relativi accordi internazionali e/o alla legge di attuazione interna del SAL in tale Giurisdizione. Qualora la Giurisdizione di residenza non abbia attuato il SAL e sia necessario determinare lo status di un ente in relazione a un conto detenuto nel nostro Paese, occorre osservare in via sussidiaria le regole applicabili in Svizzera. Per ottenere la qualificazione di IF, un ente non deve essere obbligatoriamente sottoposto alle disposizioni in materia di vigilanza di una Giurisdizione.

La definizione di IF è importante in particolare sotto due aspetti. Innanzitutto, dal punto di vista della Giurisdizione di residenza occorre determinare quali enti siano qualificati come IF ai fini del SAL in virtù della propria legislazione, affinché tali enti possano essere vincolati agli obblighi di identificazione e di comunicazione. Inoltre, nel quadro delle procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti o ai conti preesistenti, gli IF tenuti alla comunicazione devono poter stabilire quali siano i conti di IF.

Maggiori informazioni sui quattro termini legati agli IF:

- Istituto di deposito
- Istituto di custodia
- Ente di investimento
- Impresa di assicurazioni specificata

Associazioni (19)

ai sensi dell'art. 5 OSAIn

Sono considerate IF non tenuti alla comunicazione secondo l'art. 3 cpv. 11 LSAI le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico costituite e organizzate in Svizzera.

Fondazioni (20)

ai sensi dell'art. 6 OSAIn

Sono considerate IF non tenuti alla comunicazione secondo l'art. 3 cpv. 11 LSAI le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che:

- perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica e destinano i loro utili esclusivamente e irrevocabilmente a tali fini oppure
- perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i 20 000 CHF e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.

Enti statali (02)

ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LSAI,

sezione VIII parte B punto 1 lett. a SCC

Per IF non tenuti alla comunicazione che sono enti statali si intendono segnatamente:

- a. la Confederazione Svizzera;
- b. i Cantoni e i Comuni;
- c. gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui alla lettera a o b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

Organizzazioni internazionali (03)

ai sensi dell'art. 3, cpv. 2 LSAI,

sezione VIII parte B punto 1 lett. a SCC

Per IF non tenuti alla comunicazione che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:

- a. le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;
- b. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Gli elenchi aggiornati delle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha stipulato un accordo di sede possono essere consultati sul sito del DFAE ([Organizzazioni internazionali in Svizzera](#)).

Banca centrale (04)

ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LSAI,

sezione VIII parte B punto 1 lett. a SCC

Per IF non tenuto alla comunicazione che è una banca centrale si intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.

Istituti di previdenza professionale (05 – 09, 12)

*ai sensi dell'art. 3 cpv. 5 LSAI,
sezione VIII parte B punto 1 lett. a SCC*

Per IF non tenuti alla comunicazione che sono un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un ente statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un ente che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione d'imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente i seguenti istituti di previdenza professionale:

- gli istituti di previdenza o le altre forme di previdenza, costituiti in Svizzera ai sensi degli art. 48 e 49 LPP, dell'art. 89a cpv. 6 o 7 CC o dell'art. 331 cpv. 1 CO;
- gli istituti di libero passaggio costituiti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LFLP;
- gli istituti collettori secondo l'art. 60 LPP;
- i fondi di garanzia secondo gli art. 56-59 LPP;
- gli istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell'art. 82 LPP;
- le fondazioni d'investimento secondo gli art. 53g-53k LPP, a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d'investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza secondo le lettere a-e.

Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti (13, 14)

ai sensi dell'art. 3 OSAIn

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'art. 3 cpv. 11 LSAI gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti che, sulla base di una procura di un cliente o come organo di una società o di una fondazione, gestiscono esclusivamente patrimoni depositati a nome del cliente, della società o della fondazione presso un istituto finanziario in Svizzera o all'estero.

Veicoli di investimento collettivo esenti (15, 18)

*ai sensi dell'art. 2 OSAIn,
sezione VIII parte B punto 1 lett. d SCC*

Gli accordi applicabili prevedono che un veicolo di investimento collettivo sia considerato come veicolo esente e quindi come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se tutte le partecipazioni sono detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione. Fanno eccezione i veicoli di investimento collettivo qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di società passive non finanziarie il cui controllo è esercitato da persone oggetto di comunicazione.

Nel caso di un veicolo di investimento collettivo che emette quote al portatore fisiche, gli accordi applicabili prevedono che esso debba adottare misure supplementari volte a garantire che entro una certa data non sia più in circolazione nessuna quota al portatore e tutti i detentori di quote gli siano noti.

Laddove l'accordo applicabile non prevede un termine, i veicoli di investimento collettivo soddisfano la condizione relativa alle quote sotto forma di cartevalori al portatore se:

- dopo l'entrata in vigore della presente legge non emettono altre quote sotto forma di cartevalori al portatore; e
- dispongono di politiche e procedure volte a garantire che dette quote siano riscattate o immobilizzate al più presto, ma al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'art. 3 cpv. 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo purché tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e siano soddisfatte le condizioni secondo l'art. 3 cpv. 8 LSAI:

- i fondi contrattuali di investimento secondo gli art. 25-35 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol);
- le società di investimento a capitale variabile secondo gli art. 36-52 LICol;
- le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo gli art. 98-109 LICol;
- le società di investimento a capitale fisso secondo gli art. 110-118 LICol;
- le società d'investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l'art. 2 cpv. 3 LICol.

Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di società passive non finanziarie secondo lo standard comune di comunicazione (SCC) il cui controllo è esercitato da persone oggetto di comunicazione.

Comunioni di proprietari per piani (16)

ai sensi dell'art. 3 cpv. 10 LSAI

Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono enti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile si intendono le comunioni di proprietari per piani costituite in base all'art. 712l cpv. 2 CC. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui una comunione di proprietari per piani è considerata un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione.

Comunioni di comproprietari (17)

ai sensi dell'art. 7 OSAIn

Sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'art. 3 cpv. 10 e 11 LSAI le comunioni di comproprietari se:

- le quote di comproprietà sono intavolate nel registro fondiario secondo l'art. 23 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario;
- i comproprietari hanno convenuto un regolamento per l'uso e l'amministrazione secondo l'art. 647 CC in cui è stabilito

che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in comproprietà; e c. tale regolamento per l'uso e l'amministrazione è menzionato nel registro fondiario secondo l'art. 649a cpv. 2 CC.

Depositari centrali (21)

ai sensi dell'art. 4 OSAIn

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'art. 3 cpv. 11 LSAI i depositari centrali secondo l'art. 61 della legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria per attività soggette ad autorizzazione secondo questa legge purché i titolari di conti siano:

- persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione; oppure
- società passive non finanziarie il cui controllo è esercitato da persone che non sono oggetto di comunicazione.

Trustee-documented trust (11)

ai sensi dell'art. 3 cpv. 9 LSAI,

sezione VIII parte B punto 1 lett. e SCC

Laddove l'accordo applicabile lo preveda, i trust, o altre strutture simili, sono considerati IF non tenuti alla comunicazione purché il fiduciario del trust (trustee) sia un IF tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust (trustee-documented trust, art. 3 cpv. 9 LSAI). In questo caso è il trustee a stabilire se il trust debba essere trattato come un IF tenuto alla comunicazione o come un trustee-documented trust. Se un trust, o una struttura simile, è un trustee-documented trust, la responsabilità per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica ricade sul rispettivo trustee (cfr. sezione VIII parte B punto 1 lett. e SCC). Nel caso in cui il trust sia un IF nello Stato B e il suo trustee risieda invece in Svizzera, il trust è esonerato dall'obbligo di comunicazione unicamente se il trustee adempie gli obblighi di identificazione, adeguata verifica e comunicazione secondo la legislazione dello Stato B.

Emittenti di carte di credito qualificati (10)

ai sensi dell'art. 3 cpv. 6 LSAI,

sezione VIII parte B punto 1 lett. b SCC

Laddove l'accordo applicabile non prevede un termine, un emittente di carte di credito è considerato emittente di carte di credito qualificato, e quindi istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, se al momento dell'entrata in vigore della presente legge soddisfa le condizioni previste dall'accordo applicabile. Un emittente di carte di credito che avvia l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge è considerato istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni previste dall'accordo applicabile al più tardi entro sei mesi dall'avvio dell'attività.

Si consulti a tale proposito anche il capitolo 2.4.3 della direttiva SAI.

Istituto finanziario in una Giurisdizione non partecipante (22)

Sono considerate Giurisdizioni partecipanti secondo l'art. 2 cpv. 2 LSAI, oltre gli Stati partner secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI, gli altri Stati che nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali si sono impegnati ad attuare il SAI. Elenco completo delle Giurisdizioni partecipanti:

www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf

Gli istituti finanziari che non sono residenti fiscali in una Giurisdizione riportata nell'elenco di cui sopra (cfr. link) sono considerati istituti finanziari in una Giurisdizione non partecipante.

Secondo lo SCC, un ente è considerato un IF se è qualificato come istituto di deposito, istituto di custodia, ente di investimento o impresa di assicurazioni specificata. Queste quattro categorie costituiscono un elenco esaustivo. L'espressione «IF tenuto alla comunicazione» designa un IF di una Giurisdizione partecipante che non sia un IF non tenuto alla comunicazione (cfr. sezione VIII parte A punto 1 SCC).

Soltanto gli enti possono essere qualificati come IF. Il termine «ente» ha un ampio significato e comprende persone e costrutti giuridici (ad es. società di capitali, società di persone, investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol, trust o fondazioni).

La qualificazione come IF viene determinata in base alla legislazione della Giurisdizione in cui l'IF è residente ai fini del SAI. Per stabilire la definizione applicabile, si può ricorrere ai relativi accordi internazionali e/o alla legge di attuazione interna del SAI in tale Giurisdizione. Qualora la Giurisdizione di residenza non abbia attuato il SAI e sia necessario determinare lo status di un ente in relazione a un conto detenuto nel nostro Paese, occorre osservare in via sussidiaria le regole applicabili in Svizzera. Per ottenere la qualificazione di IF, un ente non deve essere obbligatoriamente sottoposto alle disposizioni in materia di vigilanza di una Giurisdizione.

La definizione di IF è importante in particolare sotto due aspetti. Innanzitutto, dal punto di vista della Giurisdizione di residenza occorre determinare quali enti siano qualificati come IF ai fini del SAI in virtù della propria legislazione, affinché tali enti possano essere vincolati agli obblighi di identificazione e di comunicazione. Inoltre, nel quadro delle procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti o ai conti preesistenti, gli IF tenuti alla comunicazione devono poter stabilire quali siano i conti di IF.

Maggiori informazioni sui quattro termini legati agli IF:

- Istituto di deposito
- Istituto di custodia
- Ente di investimento
- Impresa di assicurazioni specificata

Istituto di deposito

Per «istituto di deposito» si intende ogni ente che accetta depositi, nell'ambito delle ordinarie operazioni svolte dagli IF o di attività analoghe. Sono considerate ordinarie operazioni svolte dagli IF e attività analoghe l'accettazione di depositi o investimenti simili di mezzi finanziari (attività registrata nelle passività di bilancio) in relazione ad almeno una delle seguenti attività regolarmente esercitate (attività registrate tra le poste attive di bilancio; cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 161, n. marg. 13):

- concessione di crediti privati, ipotecari, industriali o di altro genere;
- acquisto, vendita, sconto o negoziazione di crediti, obblighi di pagamento rateale, titoli di credito, cambiali, assegni, accettazioni o altri documenti analoghi;
- aperture di credito e negoziazione delle cambiali tratte;
- fornitura di servizi fiduciari o nel quadro di un trust;
- finanziamento di operazioni di cambio; oppure
- conclusione di operazioni di finanziamento con leasing e acquisto o vendita di valori patrimoniali in leasing.

Non rientrano tra le ordinarie operazioni svolte dagli IF e attività analoghe ai sensi del SAI la mera accettazione di depositi quale garanzia in caso di vendite o leasing di immobili oppure altri accordi di finanziamento tra l'ente e il depositante.

Con l'espressione «moneta elettronica» si intende qualsiasi valore monetario depositato elettronicamente sotto forma di credito nei confronti dell'emittente di moneta elettronica. Si tratta in particolare di valori monetari caricati su supporti quali telefoni mobili, conti di pagamento online o carte prepagate multiuso.

Gli emittenti di mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica sono istituti che in particolare vendono o rivendono mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica, offrono alla clientela un canale di distribuzione per la moneta elettronica oppure emettono moneta elettronica o caricano prodotti di moneta elettronica su richiesta del cliente. Questi istituti non sono considerati istituti di deposito, nonostante soddisfino uno o più dei criteri sopracitati, a condizione che:

- accettino fondi esteri esclusivamente per l'emissione di mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica per il pagamento scritturale di beni e servizi, il prelievo in contanti o il traffico scritturale dei pagamenti privati, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente;
- non concedano alcun credito derivante dai fondi che hanno accettato per l'emissione di mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica;
- non versino interessi od offrano altri vantaggi correlati al tempo di detenzione della moneta elettronica a favore del titolare della carta; e
- siano sottoposti alle disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le carte con possibilità d'impiego limitate (ad es. carte di pagamento o carte regalo) che permettono di acquistare

prestazioni soltanto presso l'emittente della carta non rientrano nella nozione di «moneta elettronica».

Istituto di custodia

Per «istituto di custodia» si intende ogni ente che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un ente detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'ente attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo dell'ente nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'ente è esistito. A determinate condizioni, gli istituti di custodia speciali, quali ad es. i depositari centrali, possono essere considerati IF non tenuti alla comunicazione.

Ente di investimento

Per «ente di investimento» si intende ogni ente che soddisfi le condizioni di cui alla lett. a oppure b (cfr. sezione VIII parte A punto 6 SCC), ossia:

- a. un ente che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente:
 - i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di operazioni a termine su materie prime quotate;
 - ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di terzi.
- b. un ente il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie, se l'ente è gestito da un altro ente che è un istituto di deposito, un istituto di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un ente di investimento di cui alla lett. a).

Un ente è considerato come impegnato principalmente in una o più attività economiche di cui alla lett. a), o il reddito lordo di un ente è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie ai fini della lett. b), se il reddito lordo dell'ente attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50% del suo reddito lordo nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'ente è esistito. L'espressione «ente di investimento» non include un ente che è una NFE attiva, poiché tale ente soddisfa uno dei criteri di cui alla sezione VIII parte D punto 9 lett. d–g SCC.

Si è in presenza di un'amministrazione professionale ai sensi della lett. b) se le attività finanziarie sono amministrate interamente o in parte da un IF a seguito di competenze decisionali e discrezionali.

Impresa di assicurazioni specificata

Per «impresa di assicurazioni specificata» si intende ogni ente che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione con valore di riscatto o contratti di rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti (cfr. sezione VIII parte A punto 8 SCC).

La nozione di impresa di assicurazioni specificata presuppone pertanto che esista (i) un'impresa di assicurazioni e (ii) che la stessa emetta contratti di assicurazione con valore di riscatto o contratti di rendita.

NFE attive in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali (23)

ai sensi della cifra 4.9.2.2 Direttiva SAI

Una NFE è ritenuta attiva in base al tipo di redditi della NFE e al tipo di valori patrimoniali detenuti se cumulativamente sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- meno del 50% del reddito lordo della NFE per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e
- meno del 50% dei valori patrimoniali dalla NFE nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono valori patrimoniali che producono o sono detenuti al fine di produrre reddito passivo.

Per il conteggio della soglia del 50% in riferimento ai valori patrimoniali di una NFE, si considerano i valori di mercato e contabili indicati nel bilancio della NFE. L'espressione «detenuti» indica un valore patrimoniale iscritto all'attivo nel bilancio della NFE.

Società di capitali qualificate quotate in borsa ed enti ad esse collegati (24)

ai sensi della cifra 4.9.2.3 Direttiva SAI

Una NFE è da ritenersi attiva qualora soddisfi i requisiti di una società di capitali qualificata quotata in borsa o di un ente collegato di un ente quotato in borsa. Mentre solo gli enti collegati di una società di capitali qualificata quotata in borsa, che a loro volta sono società di capitali, sono esclusi dalla definizione della persona oggetto di comunicazione, tutti gli enti collegati di una società di capitali qualificata sono considerati quali NFE attive.

Capitolo 5.7 Direttiva SAI: un ente è un «ente collegato» di un altro ente, se uno dei due enti controlla l'altro o se entrambi sono soggetti a un controllo comune. Viene esercitato un controllo se complessivamente si posseggono direttamente o indirettamente più del 50% dei diritti di voto e del valore in un ente. Un ente è anche un «ente collegato» di un altro ente se uno dei due enti controlla l'altro indirettamente.

L'espressione «società di capitali qualificata quotata in borsa» indica una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su un mercato dei valori mobiliari regolamentato (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 197, n.

128). In concreto, per qualificarsi tale devono essere superati i due test descritti qui di seguito:

- il «test degli scambi regolari», che richiede un volume minimo di titoli scambiati su base continuativa;
- il «test del mercato dei valori mobiliari regolamentato», che richiede il riconoscimento e la regolamentazione del mercato dei valori mobiliari da parte delle autorità oltre a un volume annuale minimo di scambi sul mercato.

Il «test degli scambi regolari» richiede che:

- un volume non trascurabile di titoli di ciascuna classe di una società di capitali sia stato scambiato durante almeno 60 giorni lavorativi nel corso dell'ultimo anno civile su almeno un mercato dei valori mobiliari regolamentato; e
- il volume annuale aggregato degli scambi di ciascuna classe di titoli sui mercati dei valori mobiliari regolamentati abbia raggiunto nel corso dell'ultimo anno civile almeno il 10% dei titoli in circolazione della classe pertinente.

Una classe di titoli soddisfa solitamente il «test degli scambi regolari» per un determinato anno civile se i titoli corrispondenti sono scambiati su un mercato dei valori mobiliari regolamentato nel corso dell'anno civile corrispondente e sono offerti regolarmente e attivamente per l'acquisto o la vendita dai market maker nell'ambito della loro consueta attività ai clienti che non sono persone loro vicine o loro collegate e se tali transazioni sono effettivamente eseguite (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 193, n. marg. 114).

Il «test del mercato dei valori mobiliari regolamentato» richiede che:

- il mercato dei valori mobiliari sia riconosciuto e regolamentato dalle autorità; e
- il volume annuale minimo di scambi sul mercato dei valori mobiliari (o presso un operatore del mercato) in ognuno dei tre anni civili precedenti superi 1 mia. di USD. Se un mercato dei valori mobiliari è costituito da più segmenti, ai fini di questo test ogni segmento deve essere considerato come un mercato distinto.

Enti statali, organizzazioni internazionali, banche centrali ed enti di proprietà esclusiva di tali NFE (25)

ai sensi della cifra 4.9.2.4 Direttiva SAI

Una NFE è considerata attiva qualora corrisponda a un ente statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un ente di proprietà esclusiva di una o più delle suddette istituzioni.

NFE holding facenti parte di un gruppo non finanziario (26)

ai sensi della cifra 4.9.2.5 Direttiva SAI

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE holding facente parte di un gruppo non finanziario. L'espressione «NFE holding facente parte di un gruppo non finanziario» indica una NFE qualora:

- sostanzialmente tutte le attività della NFE consistono nel possesso (completo o parziale) delle azioni in circolazione di una o più società affiliate le cui attività sono diverse da

- quelle di un IF, nonché nel finanziamento e nella fornitura di servizi per queste affiliate; e
- la NFE è parte di un gruppo non finanziario.

L'espressione «sostanzialmente tutte le attività» indica in questo contesto almeno l'80% dei redditi lordi di un ente. La soglia dell'80% può essere raggiunta tramite l'attività di holding stessa, il finanziamento e la fornitura di servizi per le affiliate, che sono enti collegati, o attraverso una combinazione di entrambe le attività. Il concetto di società affiliata comprende ogni società di capitale le cui azioni in circolazione sono, direttamente o indirettamente, completamente o in parte, detenute dalla NFE.

Affinché una società di capitali sia considerata un'affiliata di una NFE, è necessaria una quota di partecipazione di almeno il 10% nel capitale azionario o sociale. Se un IF svizzero tenuto alla comunicazione offre ai propri clienti la possibilità di decidere se essere una NFE attiva o passiva in virtù del diritto della loro Giurisdizione di residenza, può essere applicata anche un'altra definizione.

NFE start-up (27)

ai sensi della cifra 4.9.2.6 Direttiva SAI

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE start-up. L'espressione «NFE start-up» indica una NFE che:

- non esercita ancora un'attività,
- non ha esercitato un'attività neppure in passato,
- investe capitale in valori patrimoniali allo scopo di esercitare un'attività diversa da quella di un IF e
- è stata costituita al massimo 24 mesi fa.

La NFE non rientra più nella sottocategoria di NFE attiva decorsi 24 mesi dalla data della sua costituzione.

NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione (28)

Gemäss Ziffer 4.9.2.7 AIA-Wegleitung

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione. L'espressione «NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione» indica una NFE che:

- negli ultimi cinque anni non è stata un IF e
- sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare ad operare in un'attività diversa da quella di un IF (cfr. sezione VIII parte D punto 9 lett. f SCC).

Treasury center facenti parte di un gruppo non finanziario (30)

ai sensi della cifra 4.9.2.8 Direttiva SAI

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE treasury center facente parte di un gruppo non finanziario. L'espressione «treasury center facente parte di un gruppo non finanziario» indica una NFE che:

- si occupa principalmente di servizi di finanziamento o di copertura per gli enti collegati che non sono IF,
- non fornisce servizi di finanziamento o di copertura agli enti che non sono enti collegati e

- fa parte di un gruppo non finanziario (cfr. cifra 4.9.2.5, definizione di NFE holding facenti parte di un gruppo non finanziario).

NFE non-profit (29)

ai sensi della cifra 4.9.2.9 Direttiva SAI

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE non-profit. L'espressione «NFE non-profit» indica una NFE che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- è stata costituita ed è gestita nella sua Giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua Giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola od orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
- è esente dall'imposta sull'utile nella sua Giurisdizione di residenza;
- non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sui valori patrimoniali;
- le leggi applicabili della Giurisdizione di residenza della NFE o gli atti costitutivi della NFE non consentono che il reddito o i valori patrimoniali della NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un ente non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole della NFE, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dalla NFE. Inoltre, il reddito o i valori patrimoniali possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un ente non caritatevole a titolo di adeguata indennità per l'uso della sua proprietà;
- le leggi applicabili della Giurisdizione di residenza della NFE o gli atti costitutivi della NFE prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento della NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un ente statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al Governo della Giurisdizione di residenza della NFE o a una sua suddivisione politica.

Società passiva non finanziaria (NFE passiva) (31)

L'espressione «NFE passiva» indica:

- una NFE che non è una NFE attiva (una «vera» NFE passiva) o
- un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante.

Affinché un ente sia considerato una «vera» NFE passiva, esso deve qualificarsi in una prima fase come NFE, ovvero non come IF. In una seconda fase occorre verificare se la NFE che detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione si qualifichi come NFE attiva. Se così non fosse, si tratta di una «vera» NFE passiva.

Oltre alle «vere» NFE passive, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono trattare quali NFE passive gli enti che,

in base alle norme applicabili nella loro Giurisdizione di residenza, sono considerati enti d'investimento amministrati professionalmente e quindi IF, ma che tuttavia dal punto di vista svizzero sono residenti in una Giurisdizione non partecipante.

Per entrambi i tipi di NFE passive gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono determinare le persone che esercitano il controllo sull'ente e comunicarle, qualora queste siano residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. In caso di enti d'investimento amministrati professionalmente in una Giurisdizione non partecipante, l'identificazione e la comunicazione delle persone che esercitano il controllo sono necessarie anche se l'ente di investimento, in virtù della qualifica quale IF nella propria Giurisdizione di residenza, è considerato un IF tenuto o non tenuto alla comunicazione.